

APPENDICE N

GIURIE INTERNAZIONALI

Vedere le regole 70.5 e 91(b). La presente appendice non deve essere modificata da istruzioni di regata o da prescrizioni nazionali.

N1 COMPOSIZIONE, NOMINA E ORGANIZZAZIONE

- N1.1** Una giuria internazionale deve essere composta da esperti velisti con eccellente conoscenza delle regole di regata e vasta esperienza di comitato per le proteste. Deve essere indipendente e non comprendere membri del comitato di regata, e deve essere nominata dall'autorità organizzatrice, con l'approvazione dell'autorità nazionale, qualora sia richiesta (vedere la regola 91 (b)) o dell'ISAF a norma della regola 89.2(b).
- N1.2** La giuria deve essere composta da un presidente, un vicepresidente, se opportuno, e da altri membri per un totale di almeno cinque. La maggioranza deve essere di Giudici Internazionali. La giuria può nominare un segretario, che non deve essere membro della giuria.
- N1.3** Non più di due membri (tre nei Gruppi M – N e Q) devono appartenere alla stessa autorità nazionale.
- N1.4** (a) Il Presidente di una giuria può nominare due o più pannelli composti secondo quanto previsto dalle regole N.1, N.2 e N.3. Ciò può essere fatto anche se la giuria completa non è composta secondo quanto previsto da queste regole.
- (b) Il Presidente di una giuria composta da meno di 10 membri può nominare due o tre pannelli di almeno tre membri ciascuno, la maggioranza dei quali deve essere di Giudici Internazionali. I componenti di ciascun pannello dovranno essere di almeno tre differenti autorità nazionali ad eccezione nel Gruppo M, N o Q, ove essi dovranno essere di almeno due differenti autorità nazionali. Se non soddisfatta dalla decisione di un pannello, una *parte* ha diritto a una udienza presso un pannello composto a norma delle regole N1.1, N1.2 e N1.3, eccetto per i fatti accertati, se richiesto entro il tempo limite specificato nelle istruzioni di regata.
- N1.5** Quando per cause di malattia o di emergenza una giuria completa od un pannello sono composti da meno di cinque membri, e non sono disponibili sostituzioni qualificate, essa rimane validamente costituita se consiste di almeno tre membri e se almeno due di essi sono Giudici Internazionali. Quando vi sono tre o quattro membri, essi devono essere di almeno tre differenti autorità nazionali eccetto nei Gruppi M, N e Q, ove essi devono essere di almeno due differenti autorità nazionali

N1.6 Quando per la nomina di una giuria internazionale è richiesta la approvazione dell'autorità nazionale (vedere la regola 91 (b), la comunicazione della sua approvazione deve essere inserita nelle istruzioni di regata o deve essere affissa all'albo ufficiale dei comunicati.

N1.7 Se la giuria o un pannello agiscono senza essere regolarmente costituiti, le loro decisioni possono venire appellate.

N2 RESPONSABILITÀ

N2.1 Una giuria internazionale ha la responsabilità di esaminare e decidere tutte le *proteste*, le richieste di riparazione e le altre questioni di cui alle regole della Parte 5. Quando ne sia fatta richiesta dall'autorità organizzatrice o dal comitato di regata, essa deve consigliarli ed assisterli in ogni materia riguardante direttamente la regolarità della manifestazione.

N2.2 A meno che l'autorità organizzatrice stabilisca altrimenti, la giuria dovrà decidere:

- (a) questioni di eleggibilità, di stazza o inerenti a certificati delle barche; e
- (b) se autorizzare la sostituzione di concorrenti, barche, o equipaggiamento qualora una regola richieda tale decisione.

N2.3 La giuria dovrà anche decidere su questioni riportate dall'autorità organizzatrice o dal comitato di regata.

N3 PROCEDURE

N3.1 Le decisioni della giuria, o di un pannello, dovranno essere prese con voto a maggioranza semplice di tutti i suoi membri. In caso di parità di voti, il presidente della sessione risolverà la parità con voto aggiuntivo.

N3.2 Se si ritiene desiderabile che alcuni membri non partecipino alla discussione ed alla decisione d'una *protesta* o richiesta di riparazione, la giuria o il pannello rimangono validamente costituiti con almeno tre membri almeno due dei quali siano giudici internazionali.

N3.3 I suoi membri non dovranno essere considerati *parti interessate* (vedere la regola 63.4) a motivo della loro nazionalità.

N3.4 Se un pannello non riesce a raggiungere una decisione, può aggiornarsi, in tal caso il presidente dovrà riferire la questione ad un pannello propriamente costituito con il massimo numero di componenti possibile, che potrà essere la giuria al completo.